



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 902 SEDUTA DEL 11/09/2025

OGGETTO: Scadenza incarico del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni – Determinazioni.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 9 pagine

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Scadenza incarico del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni – Determinazioni.**” e la conseguente proposta della Presidente Stefania Proietti;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto che con il decreto della Presidente della Giunta regionale del 12 settembre 2022, n. 46, nonché con la conforme deliberazione della Giunta regionale n. 918 del 12 settembre 2022, il dott. Andrea Casciari è stato nominato - ai sensi dell’art. 2, comma 2 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 - Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni dal 12 settembre 2022 fino all’11 settembre 2025;

Richiamato il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*”;

Richiamato il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 “*Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria*” ed in particolare gli articoli 1 e 2;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 concernente “*Testo unico in materia di Sanità e servizi sociali*” ed in particolare l’art. 26 che detta disposizioni in materia di nomina e rapporto di lavoro del direttore generale delle Aziende sanitarie regionali;

Dato atto che in adempimento a quanto disposto dall’art. 1 del citato d.lgs. 171/2016 è stato istituito - presso il Ministero della Salute - l’Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

Dato atto che le procedure di nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali sono disciplinate dal citato art. 2 del d.lgs. 171/2016 e che le Regioni a tal fine bandiscono selezioni pubbliche per l’individuazione delle professionalità da inserire nella rosa degli idonei al suddetto incarico presso le singole aziende sanitarie regionali, e che l’inserimento nell’Elenco nazionale degli idonei rappresenta *conditio sine qua non* per i candidati per poter concorrere alla selezione regionale;

Dato atto che in adempimento del citato art. 2 del d.lgs. 171/2016, la Giunta regionale, da ultimo con deliberazione n. 415 del 7 maggio 2025, ha approvato la **Rosa unica regionale integrata finalizzata al conferimento di incarichi di direzione generale presso le Aziende Sanitarie dell’Umbria** e che nell’ambito della suddetta rosa dovrà essere scelto il soggetto che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire di direttore generale, in conformità all’art. 2 del d.lgs. 171/2016;

Visto il d.p.c.m. 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato dal d.p.c.m. 31 maggio 2001, n. 319;

Dato atto che l’art. 3, comma 11 del d.lgs. 502/1992 dispone che: “*11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:*

- a) *coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 166 del codice penale;*
- b) *coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza;*
- c) *coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;*

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.”;

Richiamato il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*”;

Richiamato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, avente ad oggetto: “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.*”;

Considerato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 del d.lgs. 171/2016, dell’art. 3-bis, comma 8 del d.lgs. 502/1992, del comma 2 dell’art. 1, del d.p.c.m. 19 luglio 1995, n. 502, ed ai sensi dell’art. 26, comma 3 della l.r. 9 aprile 2015 n. 11, **il rapporto di lavoro del direttore generale**, regolato da contratto di diritto privato, **deve avere durata non inferiore ai tre anni e non superiore ai cinque anni**;

Richiamato, in particolare, l’art. 58 della legge regionale 27.12.2018, n. 14 “*Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni*”, il quale prevede quanto segue: “Art. 58 - 1. *Fino alla costituzione delle aziende ospedaliere - universitarie di cui all’articolo 21 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali), avuto riguardo alla necessità di modificare l’articolo 11 del Protocollo generale d’intesa, al fine di adeguarlo alle nuove modalità di nomina previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) e dall’articolo 31, comma 1 della l.r. 11/2015, come sostituito dall’articolo 5 della l.r. 16 novembre 2018, n. 9, la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliere convenzionate con l’Università degli Studi di Perugia avviene previo parere del Rettore dell’Università medesima.*”;

Richiamata la nota della Presidente della Giunta regionale dell’11 settembre 2025 con la quale è stato richiesto ex art. 58 l.r. 14/2018 il parere al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia;

Acquisito il parere del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia;

Ritenuto di assumere determinazioni finalizzate a garantire il governo dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni;

Visto il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.*”;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto l’articolo 17, comma 2 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- 1) di ritenere necessario, alla luce dell’obiettivo strategico regionale finalizzato a realizzare il nuovo Ospedale di Terni in tempi certi e quanto più brevi possibili ed al fine di garantire la continuità nella gestione dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, il differimento del termine finale dell’incarico attribuito al dott. Andrea Casciari in quanto conoscitore dei processi correlati all’obiettivo;
- 2) di modificare, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 comma 3 della legge regionale 11/2015, la durata dell’incarico in essere di Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, attribuito al dott. Andrea Casciari con d.p.g.r. del 12 settembre 2022, n. 46, consentendo l’espletamento del mandato per la durata complessiva di 5 anni;
- 3) di procedere con apposito atto aggiuntivo alla modifica del comma 1 dell’art. 7 del contratto sottoscritto in data 12.09.2022 dal dott. Andrea Casciari per lo svolgimento dell’incarico in essere di cui al d.p.g.r. n. 46/2022, consentendo l’espletamento del mandato per la durata complessiva di 5 anni, risultando ultimo giorno dell’incarico l’11 settembre 2027, fatte salve le

- ipotesi di risoluzione e decadenza ivi previste;
- 4) di subordinare l'efficacia della modifica di cui al punto 1) del presente dispositivo alla sottoscrizione per accettazione da parte del dott. Andrea Casciari del suddetto atto aggiuntivo;
 - 5) di stabilire che, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (in particolare gli articoli 5, 10 e 20), il dott. Andrea Casciari è tenuto a presentare una dichiarazione sulla permanenza dell'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità rispetto all'incarico medesimo;
 - 6) di dare atto che il dott. Andrea Casciari è tenuto, altresì, entro la data di decorrenza del presente incarico, a rimuovere eventuali incompatibilità, previste dalla normativa vigente, che dovessero sussistere con l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, per lo svolgimento dell'incarico di Direttore generale dell'Azienda stessa;
 - 7) di dare atto dell'acquisizione al protocollo regionale avvenuta in data 11 settembre 2025 n.0170708 del parere del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Perugia;
 - 8) di stabilire che a seguito di quanto disposto con il presente atto verrà emanato apposito conforme decreto della Presidente della Giunta regionale;
 - 9) di stabilire che permane a carico del dott. Andrea Casciari, in qualità di Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, l'obbligo di conseguire l'equilibrio economico - finanziario aziendale;
 - 10) di ribadire, in adempimento alle normative vigenti, che il dott. Andrea Casciari nello svolgimento dell'incarico in oggetto è tenuto/a anche all'osservanza ed attuazione delle seguenti disposizioni:
 - articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992, comma 7-bis, il quale prevede che *"L'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce per il direttore generale grave inadempimento contrattuale e comporta la **decadenza automatica dello stesso**"*; (vedasi anche l'articolo 52, comma 4, lettera d), della legge n. 289/2002);
 - articolo 10, comma 6, del Patto per la Salute 2014-2016 ove è previsto: *"Si conviene che il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Lea stabiliti per i Direttori Generali, costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione dell'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992 s.m.i., con la previsione di **decadenza automatica dei Direttori Generali**"*;
 - articolo 3, comma 8, dell'Intesa del 23/3/2005 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ove è previsto che il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario costituisce grave inadempimento ai fini della confermabilità nell'incarico del direttore generale;
 - articolo 28 della l.r. 11/2015 Il mancato rispetto da parte del Direttore generale della normativa vigente in materia di appalti e di contenimento della spesa per beni e servizi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, **costituisce oggetto di valutazione del direttore medesimo**; il mancato rispetto dà luogo alla decurtazione del 50% della percentuale, stabilita dalla Giunta regionale, di incremento del compenso;
 - Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche dei flussi informativi compresi nel sistema informativo sanitario nazionale e regionale costituisce grave motivo ai sensi dell'articolo 28 della l. r. 11/2015;
 - articolo 1, comma 865, della legge n. 145/2018 il quale dispone: che dal 1/01/2019 per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato; **la quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo è pari al 30%**;

la mancata osservanza o il mancato conseguimento di quanto sopra evidenziato comportano le sanzioni normativamente previste;

- 11) di dare atto che, a seguito dell'emanazione del decreto, verrà stipulato con il dott. Andrea Casciari apposita integrazione al contratto di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3, della l.r. 11/2015;
- 12) di assegnare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 del d.lgs. 171/2016 e dell'art. 28 della l.r. 11/2015, al dott. Andrea Casciari gli obiettivi di mandato:
 - a. Adeguamento della rete e dell'assistenza ospedaliera;
 - b. Attivazione reti cliniche e attivazione percorsi integrati Territorio - Ospedale;
 - c. Recupero mobilità passiva;
 - d. Attuazione Piano Regionale di governo delle liste di attesa;
 - e. Attuazione Piano regionale della Prevenzione;
 - f. Attuazione linee programmatiche della Giunta regionale in materia di salute e servizi sanitari;
 - g. Sviluppo dell'ecosistema digitale in coerenza con le piattaforme regionali a garanzia della sicurezza e interoperabilità del dato e della programmazione regionale;
 - h. Rispetto dei vincoli economici e degli obiettivi di performance,
 - i. Sviluppo e messa in opera del percorso, delle azioni e degli atti propedeutici finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo strategico regionale per la realizzazione del nuovo Ospedale di Terni

confermando l'assegnazione degli obiettivi stabiliti con d.g.r. n. 403 del 7 maggio 2025 per l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, di cui il Direttore generale è responsabile per la loro attuazione, in relazione al tempo di copertura dell'incarico per l'anno 2025;
- 13) di dare mandato al Servizio "Affari generali, attività amministrative e politiche del personale del SSR" della Direzione regionale Salute e Welfare di notificare il presente atto ai soggetti interessati;
- 14) di pubblicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 i dati richiesti dalla disposizione medesima e che la pubblicazione avverrà a seguito del decreto di nomina.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Scadenza incarico del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni – Determinazioni.

La Presidente della Giunta regionale, con decreto del 12 settembre 2022, n. 46, previa conforme deliberazione della Giunta regionale n. 918 del 12 settembre 2022, aveva nominato - ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171 - il dott. Andrea Casciari (iscritto nell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del servizio sanitario di cui all'art. 1 del d.lgs. 171/2016 e nella rosa regionale formata a seguito della selezione dei candidati interessati a ricoprire tale ruolo) Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

Il suddetto incarico scade in data 11 settembre 2025.

Le procedure per la nomina dei direttori generale delle aziende sanitarie regionali sono disciplinate:

- dall'art. 2 del d.lgs. 4 agosto 2016 n. 171 *“Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.”*;
- l'art. 26 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 *“Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali”*, che detta disposizioni in materia di nomina e rapporto di lavoro del direttore generale delle Aziende sanitarie regionali.

In adempimento del citato art. 2 del d.lgs. 171/2016, la Giunta regionale, con deliberazione n. 415 del 7 maggio 2025, ha approvato la Rosa unica regionale integrata finalizzata al conferimento di incarichi di direzione generale presso le Aziende Sanitarie dell'Umbria.

Nell'ambito della suddetta rosa dovrà essere scelto il soggetto che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire di direttore generale, in conformità all'art. 2 del d.lgs. 171/2016.

Con riferimento alla nomina a direttore generale delle aziende sanitarie regionali, si evidenzia che ai sensi:

- dell'art. 3, comma 11 del d.lgs. 502/1992: *“11. Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:*
 - a) *coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;*
 - b) *coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;*
 - c) *coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55;*
 - d) *coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.”*;
- del comma 2 dell'art. 2 del d.lgs. 171/2016, dell'art. 3-bis, comma 8 del d.lgs. 502/1992, del comma 2 dell'art. 1, del d.p.c.m. 19 luglio 1995, n. 502, ed ai sensi dell'art. 26 della l.r. 9 aprile 2015 n. 11, il rapporto di lavoro del direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, deve avere durata non inferiore ai tre anni e non superiore ai cinque anni.

Si evidenzia che per l'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni trova applicazione l'art. 58 della legge regionale 27.12.2018, n. 14 *“Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni”*, il quale prevede quanto segue: *“1. Fino alla costituzione delle aziende ospedaliere - universitarie di cui*

all'articolo 21 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanità e servizi sociali), avuto riguardo alla necessità di modificare l'articolo 11 del Protocollo generale d'intesa, al fine di adeguarlo alle nuove modalità di nomina previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all' articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) e dall'articolo 31, comma 1 della l.r. 11/2015 , come sostituito dall'articolo 5 della l.r. 16 novembre 2018, n. 9, la nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliere convenzionate con l'Università degli Studi di Perugia avviene previo parere del Rettore dell'Università medesima.”.

Si richiamano ai fini del completamento delle procedure di nomina:

- la d.g.r. n. 403 del 07 maggio 2025 avente ad oggetto “Aziende Sanitarie regionali - Assegnazione obiettivi per l'anno 2025”, ai fini dell'assegnazione contestuale all'atto di nomina, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 del d.lgs. 171/2016 e dell'art. 28 della l.r. 11/2015, degli obiettivi al soggetto nominato;
- la d.g.r. n. 157 del 28 febbraio 2025 avente ad oggetto “Schema tipo di contratto dei direttori generali aziende sanitarie umbre di cui alla d.g.r. n. 1312 del 31.12.2020. Approvazione modifiche.”, con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema di contratto dei direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione Umbria.

Qualora la Giunta regionale non ritenga o non possa nell'immediato procedere alla nomina del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni o nell'ipotesi che il soggetto individuato non sia immediatamente disponibile ad assumere l'incarico di cui all'oggetto, per garantire il governo dell'Azienda, può decidere di nominare:

- un Commissario straordinario, individuato all'interno dell'Elenco Nazionale degli idonei di cui all'art. 1 del d.lgs. 171/2016;
- un facente funzioni, ai sensi dell'art 3, comma 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sopra citato, il quale dispone tra l'altro che “...(omissis)... *In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.”.*

Si invita la Giunta regionale ad assumere determinazioni in merito alla nomina del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, per garantire la direzione strategica dell'Azienda medesima.

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente Regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 11/09/2025

Il responsabile del procedimento
Alessandra Conti

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 11/09/2025

Il dirigente del Servizio
Affari generali, attività amministrative e
politiche del personale del SSR

- Davina Boco
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 11/09/2025

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

- Daniela Donetti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

Il Presidente Stefania Proietti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 11/09/2025

Presidente Stefania Proietti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
